



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Inform@Mail n. 7 del 3 aprile 2015

FISCO

In evidenza

Mod. 730-4: comunicazione entro il 15 aprile	pag.	3
Fatturazione elettronica: servizi per i commercialisti	pag.	3
Tax credit per il turismo digitale	pag.	4

LAVORO

In evidenza

Contributi ex Enpals: sopprese causali contributo	pag.	5
Aspl: sospensione, cumulo e decadenza	pag.	5

IMPRESA

In evidenza

“Investment Compact”: le novità della legge	pag.	5
---	------	---

SCADENZARIO MAGGIO 2015

ADEMPIMENTI

Modello IVA TR: richiesta di rimborso IVA con esonero da garanzia	pag.	9
---	------	---

GUIDE OPERATIVE

Operazioni in reverse charge: divieto di utilizzo del plafond	pag.	11
730 precompilato: controlli e sanzioni	pag.	13
Professionisti, piano marketing: pianificazione strategica	pag.	17

FOCUS

Fatturazione elettronica PA: esclusi i compensi percepiti dagli eredi dei professionisti	pag.	19
--	------	----



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FISCO

5 per mille: al via le domande on-line

L'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico attraverso il quale gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare le domande di iscrizione fino al prossimo 7 maggio 2015. I primi elenchi verranno pubblicati entro il 14 maggio 2015.

Agenzia delle Entrate, circ. 26 marzo 2015, n. 13/E

IMU/TASI: nuovi coefficienti fabbricati gruppo D

Approvati dal MEF i coefficienti applicabili per determinare la base imponibile, ai fini IMU, degli immobili classificati nella categoria catastale D; essi si applicano anche per il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Min. Finanze, decreto 25 marzo 2015

Dichiarazione TASI: modello unico

Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale: all'interno della disciplina generale del tributo, infatti, non vi sono norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente i modelli di dichiarazione.

Min. Finanze, ris. 25 marzo 2015, n. 3/DF

Mod. 730-4: comunicazione entro il 15 aprile

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla comunicazione della sede telematica per la ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4):

- fissato al 15 aprile 2015 l'ultimo giorno utile per segnalare la sede telematica
- eventuali variazioni dei dati potranno invece essere comunicate entro il 25 maggio 2015.

Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 4 febbraio 2015, aveva sospeso l'acquisizione dei file contenenti le comunicazioni (CSO), per rendere possibile la ricezione del flusso dei file contenenti le certificazioni uniche.

Agenzia delle Entrate, ris. 25 marzo 2015, n. 33/E

Depositi IVA e depositi doganali: tutte le regole

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle regole applicabili ai depositi IVA, alla luce delle connessioni con i depositi doganali (Corte UE, sent. 17 luglio 2014, causa C-272/13): dai beni depositabili alle operazioni agevolate, dalle modalità d'ingresso ed estrazione dei beni dal deposito IVA, anche nel caso di commercializzazione nel nostro Paese, al calcolo dell'imponibile "sensibile" ai cali merce.

Agenzia delle Entrate, circ. 24 marzo 2015, n. 12/E

UNICO PF 2015: specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione UNICO 2015-PF, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF.

Agenzia delle Entrate, provv. 23 marzo 2015, n.41180



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

730 precompilato: i chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, punto per punto, i tratti essenziali della nuova normativa relativa alla dichiarazione precompilata, che sarà disponibile dal 15 aprile 2015, fra i quali:

- dichiarazione congiunta
- contribuenti con dichiarazione 2014 non ancora lavorata
- modalità di accesso
- accettazione e modifiche
- controlli.

Agenzia delle Entrate, circ. 23 marzo 2015, n. 11/E

Tributi speciali catastali: pagamento con F24

L'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di versamento unitario tramite mod. F24 al pagamento degli importi dovuti in seguito alla notifica di avvisi di accertamento relativi all'inosservanza della normativa catastale. Le nuove regole sono operative dal 1° giugno 2015.

Agenzia delle Entrate, provv. 23 marzo 2015, n. 41186

Documenti fiscali informatici: sanzioni sul bollo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo per consentire il versamento di sanzioni e interessi relativi alle violazioni in materia di imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari tenuti in modalità informatica (decreto 17 giugno 2014, art. 6):

- 2502 "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6, decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni"
- 2503 "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6, decreto 17 giugno 2014 - Interessi".

Agenzia delle Entrate, ris. 23 marzo 2015, n. 32/E

Fatturazione elettronica: servizi per i commercialisti

Il CNDCEC metterà gratuitamente a disposizione degli Ordini territoriali il portale per gestire automaticamente il processo di fatturazione elettronica verso la PA. Attraverso di esso, gli Ordini potranno gestire il ciclo passivo delle fatture ricevute in formato elettronico .xml e anche il ciclo attivo che, all'occorrenza, potrebbe essere generato dagli Ordini verso altri Enti pubblici. A tutti gli Iscritti all'Albo è garantita l'emissione gratuita di 12 fatture.

CNDCEC, informativa 23 marzo 2015, n. 19

Modello IVA TR: novità su rimborsi e split payment

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione del modello IVA TR, con le relative istruzioni, aggiornata per tenere conto delle novità in materia di rimborsi IVA introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali e dell'introduzione del meccanismo dello split payment. Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal prossimo mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015.

Agenzia delle Entrate, provv. 20 marzo 2015, n. 39968

Sisma 2012: misure percentuali credito d'imposta

Dal 21 marzo 2015, imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono utilizzare in compensazione, tramite mod. F24, il credito d'imposta richiesto nel 2014. In particolare, per i costi sostenuti nel 2012, il credito riconosciuto è pari al 100% dell'importo richiesto; per quelli sostenuti



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

nel 2013, invece, spetta nella misura del 65,0934%.
Agenzia delle Entrate, provv. 20 marzo 2015, n. 39951
Agenzia delle Entrate, ris. 20 marzo 2015, n. 30/E

Milleproroghe: rateazioni-bis per tutti

Tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso - a prescindere dalla sua tipologia - possono avvalersi della norma sulla riapertura dei termini di rateazione dei debiti tributari, prevista dal decreto Milleproroghe 2015, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2015.

Commissione Finanze, interrogazione 19 marzo 2015, n. 5-05026

Vendite on-line prodotti soggetti ad accisa

Dalla disciplina delle vendite on-line, prevista per le cessioni di beni in ambito intracomunitario, sono esclusi i prodotti soggetti ad accisa, che vanno assoggettati ad IVA nel Paese UE di destinazione se il trasporto/spedizione dei beni è organizzato dal cedente italiano.

Commissione Finanze, interrogazione 19 marzo 2015, n. 5-05068

Ordini professionali senza split payment

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti degli Ordini Territoriali non sono soggette al metodo dello split payment. Ciò in quanto si tratta di enti pubblici non economici a carattere associativo che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, quindi non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma.

CNDCEC, Pronto Ordini 24 febbraio 2015, n. 47

Tax credit per il turismo digitale

Pubblicato in Gazzetta il decreto che fissa le regole per il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (decreto "Art bonus", art. 9): esso individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili nonché le procedure per l'ammissione al beneficio. Il bonus spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di 15.000 euro per periodo d'imposta (le spese massime agevolabili ammontano quindi a 41.666 euro).

Min. Beni culturali, decreto 12 febbraio 2015 (G.U. 23 marzo 2015, n. 68)

Tax credit per le sale cinematografiche

Pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina il credito d'imposta (D.L. n. 83/2014) a vantaggio delle PMI del settore cinematografico in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche.

Min. Beni culturali, decreto 12 febbraio 2015 (G.U. 24 marzo 2015, n. 69)

Tax credit per i produttori di opere audiovisive

Pubblicato in Gazzetta il decreto che estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive la possibilità di beneficiare del tax credit riconosciuto per le attività cinematografiche: esso spetta in misura pari al 15% del costo eleggibile, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Min. Beni culturali, decreto 5 febbraio 2015 (G.U. 25 marzo 2015, n. 70)

LAVORO



1° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Contributi ex Enpals: sopresse causali contributo

Su richiesta dell'INPS, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la cancellazione delle causali contributo "CCLS" e "CCSP" per il versamento dei contributi dovuti dai lavoratori dello spettacolo e dagli sportivi professionisti alla gestione ex Enpals, con decorrenza 2 aprile 2015.

Agenzia delle Entrate, ris. 26 marzo 2015, n. 34/E

Addizionale CIG: causale contributo

L'Agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni per l'utilizzo della causale contributo "RCAD" per il versamento, tramite mod. F24, del contributo addizionale dovuto alla Cassa integrazione guadagni in seguito alle attività di recupero. Si ricorda che l'efficacia operativa delle nuove regole di compilazione decorre dal 25 marzo 2015.

Agenzia delle Entrate, ris. 23 marzo 2015, n. 31/E

Assegno di maternità: rivalutazione per il 2015

Sono stati rivalutati, per l'anno 2015 nella misura e nei requisiti economici, gli assegni per il nucleo familiare numeroso e di maternità, rispettivamente pari a euro 141,30 e a euro 338,89.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 25 marzo 2015 (G.U. 25 marzo 2015, n. 70)

Naspl: periodi neutri

Ai fini della prestazione Naspl sono considerati periodi neutri:

- i periodi di Cassa Integrazione a zero ore
- i periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e
- le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Min. Lavoro, comunicato 20 marzo 2015

Aspl: sospensione, cumulo e decadenza

L'INPS approfondisce gli effetti sulle indennità in ambito ASpl nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato e nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

INPS, messaggio 19 marzo 2015, n. 2028

IMPRESA

"Investment Compact": le novità della legge

Convertito in legge il Decreto cosiddetto "Investment Compact": confermata la disciplina delle PMI innovative: devono essere società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato start up innovative: il limite temporale viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione Patent Box: l'opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo indiretto di opere dell'ingegno, marchi e brevetti, al termine della scadenza quinquennale di applicazione, può essere rinnovata.

Legge 24 marzo 2015, n. 33 (G.U. 25 marzo 2015, n. 70, s.o. n. 15)



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

SCADENZARIO MAGGIO 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Venerdì 15

Annotazione separata nel registro corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Lunedì 18

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di aprile (per il mese di marzo nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il primo trimestre 2015 (gennaio - marzo).

Rateizzazione versamento IVA annuale

Versamento terza rata versamento IVA annuale.

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 (1/9 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Date le difficoltà interpretative del nuovo testo normativo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la correttezza della scadenza in oggetto.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.

Versamento imposta unica

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2014 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1 dicembre 2013 - 30 novembre 2014. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 17 giugno 2015 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 .

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Lunedì 25

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Venerdì 29

Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari

Termine per la comunicazione integrativa annuale all'Anagrafe tributaria dell'archivio dei rapporti finanziari relativi al 2014. *La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 20 aprile 2015 al 29 maggio 2015 dal [provvedimento 10 febbraio 2015](#).*

Sabato 30

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con con F24 ELIDE.

Domenica 31

Adempimenti di fine mese

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

ADEMPIMENTI

MODELLO IVA TR: RICHIESTA DI RIMBORSO IVA CON ESONERO DA GARANZIA

Emiliano Ribacchi

Fino al 30 aprile 2015, è possibile utilizzare il nuovo modello IVA TR per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015. La nuova versione del modello IVA TR è stata aggiornata per tenere conto, tra l'altro, delle novità in materia di rimborsi IVA introdotte dal decreto Semplificazioni, con l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia, nonché della possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo.

Il provvedimento 20 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello IVA TR** per le richieste di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello è utilizzabile per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare **entro il prossimo 30 aprile 2015** e recepisce, tra le altre, le **nuove modalità di richiesta del rimborso IVA con esonero da garanzia**.

Rimborsi: le novità del modello IVA TR

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi e contributi. Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti (e.g. aliquota media per coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni). In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

Il modello dovrà essere utilizzato a partire **da aprile 2015** in relazione alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati nel **primo trimestre dell'anno** e deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato.

La sezione del modello relativa ai **rimborsi** è stata adeguata al fine di tenere conto, tra l'altro, delle modifiche alla disciplina degli stessi apportate dal c.d. **decreto Semplificazioni fiscali** (D.Lgs. n. 175/2014).



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal predetto decreto, è stato previsto:

- l'innalzamento da 5.164,57 a **15.000 euro** dell'ammontare dei **rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia**;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di **visto di conformità** o **sottoscrizione alternativa** da parte dell'organo di controllo ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di **situazioni di rischio**.

Situazioni di rischio e richiesta della garanzia

Si tratta delle ipotesi di rimborso richiesto:

- da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative (ex art. 25, D.L. n. 179/2012);
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Con riguardo ai chiarimenti sulle **modalità di esecuzione dei rimborsi** alla luce delle modifiche apportate dal decreto Semplificazione si rinvia alla circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione del modello

- Rigo TD8

La compilazione del rigo è prevista ai fini dell'erogazione prioritaria del rimborso nonché ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia.

- campo 3 del rigo TD8

È riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. In particolare, la casella deve essere compilata indicando il **codice 1** se l'istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza talune condizioni, individuate dall'art. 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c) (non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, etc.).



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Ai fini del **visto di conformità**, richiesto come dinnanzi indicato per le richieste di rimborso prive di garanzie, il rigo TD8 deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli appositi spazi vanno riportati il **codice fiscale** del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

In alternativa a quanto appena rappresentato, ossia all'apposizione del visto di conformità, la sottoscrizione del modello può essere effettuata dall'**organo di controllo** incaricato di effettuare il controllo contabile. In conseguenza di tale sottoscrizione, viene attestata l'esecuzione dei controlli previsti ai fini del visto (ex art. 2, comma 2, decreto n. 164 del 1999).

Attenzione

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione di specifiche sanzioni e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il proprio codice fiscale e negli appositi campi devono essere indicati:

- dal **revisore contabile** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 1**;
- dal **responsabile della revisione** (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il **codice 4**.

GUIDE OPERATIVE

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE: DIVIETO DI UTILIZZO DEL PLAFOND

Marco Peirolo

Attesa la finalità antifrode che giustifica l'applicazione del reverse charge, quest'ultimo prevale sul regime di non imponibilità di cui avrebbe diritto l'esportatore abituale. Nei chiarimenti resi dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 si riscontra, tuttavia, una divergenza interpretativa riguardo all'ipotesi del contratto unico d'appalto, essendo ammessa - in una logica di semplificazione - la disapplicazione del sistema di inversione contabile quando il contratto comprende anche le prestazioni di cui alla nuova lettera a-ter) dell'art. 17, comma 6, del decreto IVA, purché non destinate all'esportatore abituale. Nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti dell'utilizzo del plafond per le operazioni soggette a reverse charge.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Da quest'anno, l'**esportatore abituale** deve trasmettere **telematicamente** la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con [provvedimento n. 159674 del 12 dicembre 2014](#), la quale rilascia un'apposita ricevuta telematica. A seguito di questo adempimento, l'esportatore abituale dovrà consegnare al proprio fornitore, ovvero in dogana, sia la lettera d'intento, escludendo il quadro A, sia la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Con la **lettera d'intento**, l'esportatore abituale attesta l'intenzione di acquistare, ovvero di importare, beni/servizi senza applicazione dell'IVA.

Nel testo in vigore dal 14 marzo 1997, l'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 non prevede più uno **specifico vincolo di destinazione** dei beni/servizi acquistati o importati, in quanto il regime di non imponibilità è ammesso, in via generale, per "le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi [...]". Risulta, pertanto, evidente, come anche confermato dalla stessa Amministrazione finanziaria, che l'agevolazione è riconosciuta in **funzione esclusiva dello status** rivestito dal cessionario/committente nazionale (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 7).

A questo punto, potrebbe ritenersi che il diritto dell'esportatore abituale di avvalersi della non imponibilità abbia **carattere oggettivo** e che, quindi, svincolato dalla **natura dell'operazione**.

Invece, oltre al **divieto di utilizzo del plafond** per acquistare, anche mediante contratti di appalto o di leasing, fabbricati o aree fabbricabili, l'agevolazione non è ammessa neppure - secondo la circolare n. 14/E/2015 (§ 9) - per le **operazioni soggette a reverse charge**; sul punto, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle cessioni e alle prestazioni di cui all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, ma è evidente che lo stesso divieto si estende alle operazioni rientranti nel regime di inversione contabile in base all'art. 74, commi 7 e 8, del medesimo decreto, riguardante le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero (compresi, da quest'anno, i pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo).

La circolare n. 14/E/2015 fornisce, inoltre, chiarimenti in merito all'ipotesi in cui dalle fatture ricevute dall'esportatore abituale **non sia facile scindere**, anche in considerazione delle previsioni contrattuali, la quota-parte del corrispettivo soggetto a reverse charge da quella soggetta al regime di non imponibilità.

In questo caso, l'Agenzia precisa che "si dovrà procedere alla **scomposizione dell'operazione oggetto del contratto**, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge". Considerato, infatti, che il meccanismo dell'inversione costituisce la regola prioritaria, "le singole prestazioni (ad es. demolizione, installazione di impianti e opere di completamento), ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile".



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Tale indicazione si pone, però, in **evidente conflitto** con le precisazioni fornite dalla stessa circolare in merito alla nuova ipotesi di reverse charge contemplata dalla novellata lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17.

Nel § 1.4 del citato documento di prassi, si afferma che, di norma, “in presenza di un **unico contratto**, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge”.

Questa regola generale, giustificata dalla finalità antifrode sottesa all'applicazione del sistema di inversione contabile, **non ha carattere assoluto**. L'Agenzia, infatti, si è premurata di specificare che, “stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all'ipotesi di un contratto unico di appalto - comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) - avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia [...]”.

In una **logica di semplificazione**, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le **regole ordinarie** e non il meccanismo del reverse charge.

Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l'installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l'installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l'**IVA secondo le modalità ordinarie all'intera fattispecie contrattuale**”.

In definitiva, nell'ipotesi del contratto unico d'appalto, è ammessa - in una logica di semplificazione - la **disapplicazione del sistema di inversione contabile** quando il contratto comprende anche le prestazioni di cui all'art. 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. n. 633/1972, **purché non destinate all'esportatore abituale**.

730 PRECOMPILATO: CONTROLLI E SANZIONI

Edoardo Sesini

In caso di presentazione senza modifiche del 730 precompilato, l'esposizione dei dati avviene sotto la responsabilità dell'Amministrazione finanziaria, che pertanto non effettuerà alcun tipo di controllo. In caso di presentazione tramite CAF o professionista abilitato, per l'esposizione dei dati è responsabile l'intermediario che si farà carico dei conseguenti controlli, senza che ciò implichi la preclusione di rivalersi sul contribuente. Ulteriori elementi, quali le modifiche che non incidono né sul reddito né sull'IRPEF dovuta e la scelta delle modalità di versamento dell'imposta, non comportano la perdita dei vantaggi inerenti i controlli.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

La circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla **dichiarazione 730 precompilata**. Le indicazioni riguardano anche i **controlli** da parte dell'Amministrazione finanziaria e le eventuali **sanzioni** che ne potrebbero conseguire.

Dal **15 aprile 2015**, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello **730 precompilato**, modello che può essere accettato o modificato. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

Il 730 precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato.

I controlli

Una delle principali attrattive del modello 730 precompilato riguarda il venire meno dei controlli documentali da parte del fisco inerenti le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali.

L'estensione di tali possibili vantaggi riguardanti i contribuenti è variabile con riferimento all'ipotesi in cui ci si trova; nello specifico si possono registrare le seguenti ipotesi:

-730 precompilato presentato senza modifiche (a prescindere se la presentazione avviene direttamente, tramite il sito internet dell'Agenzia, oppure tramite il sostituto d'imposta):

non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Il controllo formale potrà, tuttavia, riguardare i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

-730 precompilato presentato, con o senza modifiche, tramite un CAF o professionista abilitato:

i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli **oneri comunicati da soggetti terzi**, come ad esempio coloro che erogano mutui fondiari e agrari, imprese di assicurazione ed enti previdenziali. L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

-730 precompilato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta:

non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i 4.000 euro.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Si comprende, quindi, che la sottostante regola generale riguarda la responsabilità dei dati attestanti le spese sostenute indicate in dichiarazione riferite al soggetto che li ha forniti:

- a) in caso di **presentazione senza modifiche** di un modello 730 precompilato l'esposizione dei dati è avvenuta sotto la responsabilità dell'Amministrazione finanziaria, che pertanto non effettuerà alcun tipo di controllo.
- b) in caso di presentazione del modello tramite un **CAF o professionista abilitato**, l'esposizione dei dati è avvenuta sotto la responsabilità dell'intermediario che si farà carico dei conseguenti controlli (senza che ciò implichi la preclusione di rivalersi sul contribuente).

Vi sono poi ulteriori elementi quali le modifiche che non incidono né sul reddito né sull'imposta (Irpef) dovuta (modifica del sostituto d'imposta ad esempio) e la scelta delle modalità di versamento dell'imposta (numero di rate o compensazione con IMU) che possono essere liberamente effettuate senza perdere i vantaggi inerenti i controlli.

Le sanzioni

Premesso che, in caso di riscontro di **errori di compilazione o di calcolo**, è sempre possibile presentare un modello 730 "**rettificativo**", secondo modalità proprie della situazione contingente, il **sistema sanzionatorio** correlato alla presentazione del modello 730 è in larga parte invariato, rispetto all'anno precedente. Le norme di riferimento sono indicate nel D.Lgs. n. 471/1997 e devono essere coordinate con le novità in materia di **ravvedimento operoso**, introdotte dalla **legge di Stabilità 2015** ed in vigore il 1° gennaio 2015, che riguardano in particolare modo l'orizzonte temporale.

Visto infedele

Con riferimento, invece, alle specifiche novità relative al modello 730/2015, la circolare n. 11/E/2015, ha fatto chiarezza relativamente alle **conseguenze** che derivano dall'apposizione di un **visto di conformità infedele** da parte dei CAF e dei professionisti che prestano l'assistenza fiscale. Tali soggetti sono **direttamente tenuti al pagamento** di un importo corrispondente alla somma dell'**imposta**, degli **interessi** e della **sanzione** che sarebbe stata richiesta al contribuente se dalle verifiche emerge l'apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Sottesa a tale nuova responsabilità gravante sugli intermediari (tanto dei CAF, quanto dei professionisti) è la necessità in capo a questi ultimi di richiedere un compenso che possa coprire la possibilità, anche solo statistica, di un errore.

La responsabilità è, invece, esclusa in tutti i casi in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**, ad esempio in caso di contraffazione dei documenti per poter beneficiare di una detrazione d'imposta.

La circolare chiude, inoltre, chiarendo le possibilità riservate agli intermediari di porre rimedio ad errori che hanno condotto all'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione: dovranno agire **entro il 10 novembre** dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza, con o senza autorizzazione da parte del contribuente interessato.

In entrambi i casi, la responsabilità del CAF o del professionista è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

PROFESSIONISTI, PIANO MARKETING: PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Antonio Ferrandina

Uno studio professionale che voglia restare al passo con i tempi, per cogliere le opportunità che il mercato presenta, ha bisogno di un buon piano marketing. Come si scrive un piano marketing? I tre grandi step da percorrere sono i seguenti: pianificazione strategica, marketing strategico e marketing operativo. La pianificazione strategica è quel processo con il quale si fissano gli obiettivi e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo.

Pianificazione Strategica e Missione Professionale

Uno studio professionale che voglia restare al passo con i tempi, per cogliere le opportunità che il mercato presenta, studiando i bisogni dei clienti, allargando la gamma dei servizi, lavorando sulla qualità e sulla differenziazione, ha bisogno di redigere un buon piano marketing.

Non è possibile, infatti, far crescere la propria attività di consulenza senza aver pianificato le strategie, politiche e tattiche. Ma come si scrive un piano di marketing e come è composto?

I tre grandi step da percorrere sono i seguenti: **pianificazione strategica, marketing strategico e marketing operativo.**

In questo articolo cominciamo a parlare di **pianificazione strategica**, quel processo con il quale si fissano gli obiettivi e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo.

Le componenti chiave della pianificazione strategica comprendono la descrizione della missione professionale e la pianificazione dei relativi obiettivi.

La **missione professionale** è il fine ultimo che si pone il professionista, ovvero la motivazione che giustifica l'attività di consulenza.

Una corretta impostazione della mission consente anche una giusta diversificazione dell'attività professionale, semplificando il posizionamento dello studio nel sempre più affollato mercato delle consulenze.

La missione di un professionista è quindi la sua ragione di esistere, l'insieme di funzioni che sono alla base della sua attività; in termini operativi, la mission esprime l'attività dello studio professionale, i servizi resi, a chi sono rivolti, il tipo di struttura tecnologica e di know-how messa in campo, e come l'attività professionale si differenzia in termini di valore rispetto alla concorrenza.

In sintesi, se non avete ancora definito con trasparenza la missione che contraddistingue le vostre consulenze, potete farlo ora aiutandovi con tre semplici domande:

1. **Che tipo di professionista sono:** Cosa faccio e per chi lo faccio?
2. **Come lo faccio:** In quale tipo di servizio professionale ho specializzato il mio studio?



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

3. Come mi rendo diverso rispetto agli altri professionisti? **Quali sono i miei punti di forza e debolezza?**

Se avete delimitato nel modo corretto la missione del vostro studio, vi sarà più semplice delineare i futuri obiettivi professionali.

Come fissare gli obiettivi strategici

La fissazione degli obiettivi deve seguire regole ben precise; ricordate che per essere ben formati, gli obiettivi devono risultare:

- tangibili, chiari, concreti;**
- misurabili per quantità e qualità** secondo parametri oggettivi;
- a termine**(devono cioè avere una scadenza entro la quale dovranno essere raggiunti);

La mission e la pianificazione degli obiettivi vi consentiranno di strutturare il vostro business professionale con maggiori opportunità di successo, perché adeguerete le abilità e capacità a quanto effettivamente richiesto dal mercato.

Per fare questo potete ricorrere all'analisi SWOT, impiegata per valutare i punti di forza (*Strengths*), debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*)

Il processo analizza quattro fattori dell'attività professionale: due di questi sono interni, mentre i restanti due si presentano come esterni.

I fattori interni riguardano la forza e la debolezza dell'attività di consulenza, mentre quelli esterni le opportunità e le minacce da combattere nel business di riferimento.

Vediamo quindi di applicare questi concetti, attraverso lo schema seguente (Fig. 1).

Dovrete rispondere alle seguenti domande:

- 1.**Punti di forza:**quali sono le doti e le risorse di cui disponete e che potete impiegare per raggiungere i vostri obiettivi? Quali strategie avete pianificato per adoperare tutte le vostre capacità e competenze?
- 2.**Punti di debolezza:** Cosa vi ostacola nel raggiungere i vostri obiettivi di consulenza? In che modo potete ridurre o rimuovere del tutto queste debolezze?
- 3.**Opportunità:** Quali sono le migliori opportunità che vi si presentano al momento? Vi sono settori più interessanti di altri? In che modo potete utilizzarle per pervenire alle vostre mete professionali?
- 4.**Minacce:** Quali sono le minacce alla vostra attività di consulenza? Che tattiche potete realizzare per limitare o annullare del tutto queste minacce dalla vostra attività?



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Analisi SWOT per studi professionali

SWOT		Analisi Interna	
		Forza	Debolezza
Analisi Esterna	Opportunità	Descrivere le strategie in grado di enfatizzare i punti di forza dell'attività di consulenza	Descrivere le strategie in grado di minimizzare o eliminare del tutto le proprie debolezze, trasformandole in opportunità
	Minaccia	Indicare i propri punti di forza, grazie ai quali difendersi dalle minacce	Strutturare dei piani di difesa per evitare che i propri competitor sfruttino i punti di debolezza

In sintesi, utilizzando questo strumento, riuscirete come studio professionale a pianificare meglio le vie necessarie a costruire e mantenere il vantaggio sui concorrenti, sfruttando al massimo le occasioni che l'ambiente propone e non prestando il fianco a turbolenze di mercato che potrebbero minacciarne l'esistenza.

FOCUS

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: ESCLUSI I COMPENSI PERCEPITI DAGLI EREDI DEI PROFESSIONISTI

Nicola Forte

Tutto sembra essere pronto al decollo definitivo della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. A partire dall'entrata in vigore dell'obbligo, l'intera PA non potrà più accettare documenti in formato cartaceo. Sussiste tuttavia il rischio concreto che alcuni pagamenti vengano bloccati, almeno in questa fase, per una applicazione non puntuale delle disposizioni in vigore. Si consideri ad esempio il caso in cui un professionista sia deceduto prima di aver incassato i compensi professionali e prima ancora di aver emesso la relativa fattura.

Al via la **fatturazione elettronica nei confronti della PA**.

Il nuovo obbligo riguarda **esclusivamente** i documenti a cui deve essere attribuita la qualificazione di **fattura** e non ogni tipologia di documento. In questo caso non sussiste alcuna ragione per "rifiutare" il documento emesso in formato cartaceo e non effettuare nei termini il pagamento della prestazione resa.

Si consideri ad esempio il caso in cui un **professionista** sia **deceduto** prima di aver incassato i compensi professionali e prima ancora di aver emesso la relativa fattura. I corrispettivi incassati successivamente al decesso non sono soggetti ad IVA e quindi neppure all'obbligo di fatturazione, mancando, in capo a tali soggetti, il presupposto soggettivo di cui all'art. 5, D.P.R. n. 633/1972. Gli eredi



I° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.7-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

dovranno rilasciare al momento della percezione dei compensi maturati dal *de cuius* una semplice **ricevuta soggetta ad imposta di bollo** a titolo di quietanza.

È dunque venuto meno, a seguito del decesso, come già ricordato, il presupposto soggettivo rinvenibile in capo al professionista.

Se ad esempio, gli eredi dovranno percepire i compensi professionali maturati nei confronti di una ASL tale soggetto non avrà alcun titolo per richiedere e subordinare il pagamento della somma dovuta all'emissione di un documento elettronico. Il nuovo obbligo - che entra in vigore dal 31 marzo, riguarda esclusivamente le **prestazioni soggette all'obbligo di fatturazione**.

Presumibilmente la fase di liquidazione delle competenze sarà preceduta da uno scambio di corrispondenza commerciale tra il soggetto destinatario della prestazione (nell'esempio la ASL) e gli eredi del professionista.

Prima dell'effettuazione del pagamento non dovrà essere emesso alcun documento e quindi neppure dovrebbe porsi il problema del formato (elettronico) da utilizzare.

Solo a seguito dell'effettuazione del pagamento potrebbe essere emesso un prospetto (o un altro documento) dall'Ente con l'indicazione delle competenze, seguito eventualmente da un atto di quietanza da parte degli eredi una volta incassata la somma dovuta.

Con riferimento, più in generale, all'obbligo di fatturazione elettronica, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate **Rossella Orlandi** ha assicurato che, almeno per ora, i dati rinvenibili dal **Sistema di Interscambionon** saranno **utilizzati ai fini degli accertamenti fiscali**. Infatti, i professionisti obbligati al nuovo adempimento non dovranno inviare la fattura elettronica direttamente alla Pubblica Amministrazione destinataria, ma al Sistema di Interscambio. Successivamente sarà tale sistema che provvederà ed effettuare l'inoltro dei documenti ricevuti alla Pubblica Amministrazione destinataria delle prestazioni.

In futuro, però, la situazione dovrebbe cambiare radicalmente.

Se l'adempimento sarà esteso anche alle prestazioni effettuate nei confronti delle imprese e professionisti "privati", il legislatore dovrebbe dispensare i predetti soggetti dall'obbligo di inviare telematicamente lo spesometro oltre ad ulteriori semplificazioni fiscali. La cancellazione dei predetti adempimenti sarà possibile in proprio quanto i documenti elettronici faciliteranno anche le attività di controllo del Fisco.

L'appuntamento con la modernizzazione delle attività di controllo è per il momento solo rinviato.